

**Decreto federale
concernente la nuova impostazione
della perequazione finanziaria e dei compiti
tra Confederazione e Cantoni
(NPC)**

Disegno

del

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 novembre 2001¹,
decreta:*

I

La Costituzione federale² è modificata come segue:

Art. 3a (nuovo) Sussidiarietà

Nell'assegnazione e nell'esecuzione di compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà.

Art. 42 cpv. 2

Abrogato

Art. 43a (nuovo) Principi per l'assegnazione e l'esecuzione di compiti statali

¹ La Confederazione assume i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento unitario.

² La collettività che beneficia di una prestazione statale ne assume i costi.

³ La collettività che assume i costi di una prestazione statale può decidere in merito a questa prestazione.

⁴ Le prestazioni statali di base devono essere fornite in modo che ognuno possa beneficiarne in ugual misura.

⁵ I compiti statali devono essere eseguiti in modo economicamente razionale e adeguato ai bisogni.

Art. 46 cpv. 2 e 3

² La Confederazione e i Cantoni possono concordare determinati obiettivi che i Cantoni devono conseguire nell'attuazione del diritto federale e che a questo scopo debbano eseguire programmi sostenuti finanziariamente dalla Confederazione.

¹ FF 2002 2065

² RS 101

³ La Confederazione lascia ai Cantoni la massima libertà d'azione possibile e tiene conto delle loro particolarità.

Art. 47 cpv. 2 (nuovo)

² Lascia ai Cantoni sufficienti compiti propri e rispetta la loro autonomia organizzativa. Lascia ai Cantoni sufficienti fonti di finanziamento e contribuisce a fare in modo che dispongano dei mezzi finanziari necessari per adempiere i loro compiti.

Art. 48 cpv. 4-6 (nuovi)

⁴ Su richiesta dei Cantoni interessati, in determinati settori la Confederazione può conferire il carattere obbligatorio generale a trattati intercantionali o obbligare Cantoni a partecipare a trattati intercantionali. La legge stabilisce le condizioni, definisce i settori e disciplina la procedura.

⁵ I Cantoni possono autorizzare organi intercantionali a emanare disposizioni legislative mediante un trattato intercantionale nella misura in cui il trattato:

- a. sia stato approvato secondo la stessa procedura applicabile alle leggi;
- b. stabilisca le linee direttrici di queste disposizioni.

⁶ Il diritto intercantionale prevale su quello cantonale contrario.

Art. 60 cpv. 2

² Nei limiti del diritto federale, i Cantoni sono competenti per la costituzione di formazioni cantonali e per la nomina e la promozione degli ufficiali delle medesime.

Art. 62 cpv. 3 (nuovo)

³ I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica speciale per tutti i fanciulli e adolescenti disabili fino al massimo al compimento del ventesimo anno di età.

Art. 66 cpv. 1

¹ La Confederazione può subsidiare i Cantoni per le loro spese in materia di aiuti all'istruzione a studenti di scuole universitarie e altri istituti superiori. Può promuovere l'armonizzazione intercantionale degli aiuti all'istruzione e stabilire principi per il sostegno.

Art. 75a (nuovo) Misurazione

¹ La misurazione nazionale è compito della Confederazione.

² La Confederazione emana prescrizioni sulla misurazione ufficiale.

³ Può emanare prescrizioni sull'armonizzazione delle informazioni fondiari ufficiali.

Art. 82 cpv. 3

³ L'utilizzazione delle strade pubbliche è esente da tasse. Il Consiglio federale può consentire eccezioni, in particolare per le strade nelle città e negli agglomerati.

Art. 83 cpv. 2 e 3

² La Confederazione costruisce le strade nazionali e provvede al loro esercizio e alla loro manutenzione. Ne sopprime le spese. Può assegnare questo compito completamente o in parte a istituzioni responsabili statali, private o miste.

³ *Abrogato*

Art. 86 cpv. 3 lett. b, b^{bis} (nuova), c, e nonché f

³ Impiega la metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti nonché il prodotto netto della tassa d'utilizzazione delle strade nazionali per i seguenti compiti e spese connessi alla circolazione stradale:

- b. provvedimenti volti a promuovere il traffico combinato e il trasporto di veicoli a motore accompagnati;
- b^{bis}. provvedimenti volti a migliorare lo scorrimento del traffico nelle città e negli agglomerati;
- c. contributi alle strade principali;
- e. contributi generali alle spese cantonali per le strade aperte ai veicoli a motore;
- f. contributi ai Cantoni senza strade nazionali.

Art. 112 cpv. 2 lett. a^{bis} (nuova), 3 lett. b, 4 e 6

² In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

a^{bis}. versa prestazioni in denaro e in natura.

³ L'assicurazione è finanziata:

- b. con prestazioni finanziarie della Confederazione.

⁴ Le prestazioni della Confederazione assommano a non oltre la metà delle spese.

⁶ *Abrogato*

Art. 112a (nuovo) Prestazioni complementari

¹ Per quanto l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità non copra il fabbisogno vitale, la Confederazione e i Cantoni versano prestazioni complementari.

² La legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari così come i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni.

Art. 112b (nuovo) Promovimento dell'integrazione degli invalidi

¹ La Confederazione promuove l'integrazione degli invalidi mediante il versamento di prestazioni in denaro e in natura. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione per l'invalidità.

² I Cantoni promuovono l'integrazione degli invalidi, in particolare mediante contributi alla costruzione e all'esercizio di istituzioni a scopo abitativo e lavorativo.

³ La legge stabilisce gli obiettivi dell'integrazione e se necessario i principi.

Art. 112c (nuovo) Aiuto agli anziani e ai disabili

¹ I Cantoni sono competenti per l'aiuto e la cura degli anziani e dei disabili a domicilio.

² La Confederazione può sostenere impegni a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi derivanti dall'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Art. 123 cpv. 2

² La Confederazione emana prescrizioni concernenti l'esecuzione delle pene e delle misure. Può concedere contributi ai Cantoni:

- a. per la costruzione di stabilimenti;
- b. per migliorie nell'esecuzione delle pene e delle misure;
- c. per istituzioni dove vengono eseguite misure educative nei confronti di fanciulli, adolescenti e giovani adulti.

Art. 128 cpv. 4

⁴ I Cantoni provvedono all'imposizione e all'esazione. Almeno il 15 per cento del gettito fiscale lordo spetta ai Cantoni.

Art. 132 cpv. 2

² La Confederazione può riscuotere un'imposta preventiva sul reddito dei capitali mobili, sulle vincite alle lotterie e sulle prestazioni assicurative. Il 10 per cento del gettito dell'imposta preventiva spetta ai Cantoni.

Art. 135 cpv. 1 e 2

¹ La Confederazione emana prescrizioni concernenti la perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni e tra i Cantoni.

² La perequazione finanziaria intende

- a. ridurre le differenze tra i Cantoni per quanto riguarda la capacità finanziaria;
- b. garantire ai Cantoni risorse finanziarie minime;

- c. compensare gli oneri finanziari eccessivi dei Cantoni dovuti alle loro condizioni geo-topografiche o sociodemografiche;
- d. promuovere la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri.

Art. 189 cpv. 2 (nuovo)

² Giudica le controversie:

- a. tra Confederazione e Cantoni, comprese quelle per violazione di competenze costituzionali dei Cantoni da parte di una legge federale;
- b. tra Cantoni.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 196 rubrica, n. 10 e 16

Disposizioni transitorie conformemente al decreto federale
del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale (*nuovo*)

- 10. Disposizione transitoria dell'articolo 112 (Assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità).

Abrogata

- 16. Disposizione transitoria dell'articolo 132 (Quota cantonale di partecipazione all'imposta preventiva).

Abrogata

Art. 197 n. 1 (nuovo)

Disposizioni transitorie dopo l'accettazione della
Costituzione federale del 18 aprile 1999

- 1. *Disposizione transitoria dell'art. 83 (Strade nazionali)*

I Cantoni allestiscono le strade nazionali elencate nel decreto federale del 21 giugno 1960³ concernente la rete delle strade nazionali (stato al ...) secondo le prescrizioni e sotto l'alta vigilanza della Confederazione. La Confederazione e i Cantoni sopperiscono insieme alle spese. La quota a carico dei singoli Cantoni è commisurata all'onere ch'essi devono sopportare, nonché al loro interesse e alla loro capacità finanziaria.

III

¹ Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ **RS 725.113.11**